



Guardia di Finanza
COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA MERIDIONALE
Consiglio Intermedio di Rappresentanza

✉ via A. De Gasperi, 4 – 80132 Napoli – ☎ 081/9702464 📠 081/7902463

DELIBERA NR. 05/12/10°/2007

Oggetto: Avanzamento ad anzianità per gli Ufficiali in Servizio Permanente a disposizione (SPAD). Art. 5, Legge 10 dicembre 1973, n. 804.

II Co.I.R.

VISTA

la legge n. 804/1973 concernente "Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18.03.1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28.10.1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Polizia di Stato";

TENUTO CONTO

che l'articolo 5 della citata legge recita:

"Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo."

TENUTO CONTO

che il successivo articolo 6 della citata legge stabilisce:

"I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.";

CONSIDERATA la finalità riparatoria della promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione;

CONSIDERATE: le molteplici segnalazioni formulate in materia da altri Consigli Intermedi di Rappresentanza;

delibera

di interessare il COCER affinché valuti la possibilità di proporre quale variazione alla predetta normativa - che non comporterà alcun costo aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato - il seguente emendamento volto alla modifica dell'art. 5 della legge n. 804/1973:


- al posto del 2° comma "l'avanzamento si effettua a scelta", inserire la locuzione "l'avanzamento si effettua ad anzianità".

La presente delibera è approvata in data 12/10/2007.


Votanti 5 – Favorevoli 5 – Contrari 0 – Astenuti 0

Delibera approvata all'unanimità.

Il Segretario


(App. Arcangelo CASO)

Il Presidente


(T.Col. Mario ZARRILLO)